

Direzione Regionale: LAVORO

Area: CONTROLLO, RENDICONTO E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE

N. G17508 **del** 04/12/2014

Proposta n. 20868 **del** 02/12/2014

Oggetto:

Autorizzazione alla costituzione in giudizio. Opposizione a D.I. n. 22889/14 (ricorso n. 59809/2014) emesso dal Tribunale Civile di Roma – Comune di Stimigliano c/R.L. (fasc. 1481/2014).

OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione in giudizio. Opposizione a D.I. n. 22889/14 (ricorso n. 59809/2014) emesso dal Tribunale Civile di Roma – Comune di Stimigliano c/R.L. (fasc. 1481/2014).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

VISTO lo statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 11 bis “Avvocatura regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 558 bis, comma 5;

VISTO il D.I. n. 22889/14, ottenuto dal Comune di Stimigliano per l’erogazione delle somme a copertura delle assunzioni a tempo determinato di n. 3 ex lavoratori socialmente utili e n. 1 disoccupato avvenute in base ad accordi firmati nel periodo 2011/2012 ex DGR 352/2011 e 54/2012;

VISTA la nota prot. n. 625603 del 11.11.2014, con la quale la Direzione Regionale inoltra all’Amministrazione Comunale una propria proposta di accordo, per evitare l’instaurarsi del giudizio, relativamente alle somme destinate alla rifusione delle spese sostenute per le assunzioni di n. 3 lavoratori socialmente utili, contestualmente rappresentando i motivi di inesigibilità della quota parte del credito vantato per l’assunzione di n. 1 disoccupato e per il residuo speso per le altre assunzioni nel periodo gennaio/maggio 2014;

CONSIDERATO che alla summenzionata proposta l’Amministrazione Comunale non ha fatto pervenire alcun riscontro e che, attesa la prossima scadenza dei termini per proporre opposizione, non si può più attendere oltre, avendo accertato in via definitiva la parziale inesigibilità del credito vantato;

CONSIDERATO che l’avvocatura regionale ha richiesto, con nota prot. n. 617693 del 07.11.2014, di conoscere se la Direzione Regionale ritenesse sussistere, nel caso di specie, motivi di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo;

VISTA dunque la relazione tecnica prot. n. 657467 del 26.11.2014 inviata all’Avvocatura Regionale attraverso l’Area Controllo, rendicontazione e contenzioso in merito alle ragioni di opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo, alla quale integralmente si rinvia ai fini della motivazione del presente provvedimento, reputando necessario salvaguardare le evidenziate ragioni dell’Amministrazione Regionale;

RITENUTO dunque di dover formalizzare con propria determinazione la decisione di costituirsi in giudizio al fine di opporsi nel merito alle pretese di controparte, per le motivazioni contenute nella succitata relazione nonché a mezzo di ogni eventuale ulteriore eccezione autonomamente valutata dall’Avvocatura Regionale;

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse che integralmente si richiamano:

- di ritenere sussistente l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio al fine di consentire una adeguata difesa della Amministrazione Regionale, anche con facoltà di proporre impugnative negli ulteriori gradi di giudizio e/o resistere alle stesse;
- di trasmettere all'Avvocatura Regionale la presente determinazione con la quale viene formalizzata la decisione di resistere in giudizio.

Il Direttore
Marco NOCCIOLI